

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

- Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente
- Avv. Bruno De Carolis..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Gustavo OlivieriMembro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore - (Relatore)
- Prof. Avv. Federico Ferro LuzziMembro supplente designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato.

nella seduta del 19.01.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente, di professione agente assicurativo, all'epoca dei fatti era titolare di un conto corrente presso l'intermediario che utilizzava per svolgere la sua attività professionale e che era assistito da un'apertura di credito per euro 25.000.

La ricorrente, in data 5 aprile 2007, aveva effettuato su tale conto versamenti di contante, assegni su piazza e fuori piazza a "copertura" di un R.I.D. di euro 28.000 già presentato il 23 marzo 2007 ed in scadenza quello stesso giorno.

L'importo dei versamenti era idoneo a coprire il RID ed a rientrare nei limiti del fido accordato dalla banca, ma non era immediatamente disponibile, in quanto subordinato al buon fine degli assegni accreditati in conto. Pertanto, in assenza della provvista necessaria, la banca ha stornato il RID per mancanza di fondi.

Dopo qualche giorno, la correntista ha chiesto e ottenuto dalla banca l'emissione di assegni circolari d'importo corrispondente al RID stornato.

La cliente lamenta di aver subito un danno, quantificato in 100.000 euro, a seguito del rifiuto, a suo avviso ingiustificato, della banca di pagare il RID. Sostiene che la banca avrebbe utilizzato questo stratagemma per rientrare anticipatamente dall'apertura di credito concessale senza che le fosse stata in precedenza segnalata alcuna anomalia nell'andamento del conto.

Sostiene inoltre di aver chiesto inutilmente al direttore della filiale di restituirle gli effetti versati in conto per provvedere al pagamento del RID in un'altra banca.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Successivamente, la banca ha passato la posizione prima a incaglio e poi a sofferenza. Quindi ha ottenuto un decreto ingiuntivo non opposto dalla cliente per il recupero del saldo del conto corrente.

DIRITTO

Le norme rilevanti ai fini della decisione sono quelle relative al conto corrente bancario, all'apertura di credito ed all'assegno bancario. E' bene peraltro precisare che le vicende del rapporto di credito successive al mancato pagamento del RID non costituiscono oggetto del ricorso e su di esse non è pertanto tenuto a pronunciarsi il Collegio.

Dal punto di vista delle norme che regolano l'attività di pagamento svolta dalla banca per conto del correntista, il rifiuto di pagare il RID per mancanza di fondi disponibili non sembra configurare una violazione degli obblighi gravanti sull'istituto di credito essendo pacifico, da una parte, che le somme versate in conto a fronte di assegni bancari tratti su altre banche, in mancanza di un diverso accordo tra le parti, non sono immediatamente disponibili; dall'altro, che sul conto in questione non vi erano fondi sufficienti a pagare il RID in scadenza avendo la cliente già utilizzato per intero l'affidamento concesso.

Anche dal punto di vista del rapporto di credito in essere con la cliente, del resto, non appare configurabile alcun obbligo, in capo alla banca, di concedere la disponibilità immediata delle somme versate in conto salvo buon fine; e ciò, si noti, quando anche la banca avesse tollerato in passato analoghi sconfinamenti dando corso a ordini di pagamento in mancanza di somme a tal fine disponibili.

Inoltre, la reclamante non ha fornito alcuna evidenza dei danni subiti in conseguenza del mancato pagamento, essendosi limitata a tal fine ad allegare genericamente – senza peraltro dimostrare – che tale episodio avrebbe contribuito a compromettere i suoi rapporti con l'Impresa di Assicurazioni per la quale lavorava. Risulta inoltre che pochi giorni dopo l'episodio oggetto di contestazione, maturata la disponibilità dei titoli versati in conto, la cliente abbia chiesto ed ottenuto dalla banca l'emissione di assegni circolari per un importo corrispondente al RID non pagato.

Manca dunque qualsiasi principio di prova sia in ordine alla esistenza del danno, sia al nesso eziologico con la condotta asseritamente illecita della banca.

Non sembra, pertanto, che sussistano i presupposti per censurare l'operato della Banca né per accogliere la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla correntista.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE